

Normativa speciale sulla gestione delle macerie

La situazione eccezionale della gestione delle macerie, prodotte a seguito del sisma del 6 aprile 2009, ha prioritariamente richiesto l'elaborazione di una normativa speciale, di seguito elencata, che consentisse di poter intervenire con tempestività, disciplinando procedure ex novo e regolamentando i conseguenti interventi da porre in essere:

1. **D.L. 28 aprile 2009, n. 39**, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 28-4-2009, **convertito in Legge 24 giugno 2009, n. 77**, con specifico riferimento all'articolo 9 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 147 del 27-06-2009);
2. **O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3767** (pubblicata nella G.U. n. 113 del 18-05-2009);
3. **O.P.C.M. 19 maggio 2009, n. 3771** (pubblicata nella G.U. n. 119 del 25-05-2009);
4. **O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3782** (pubblicata nella G.U. n. 145 del 25-06-2009);
5. **O.P.C.M. 30 luglio 2009, n. 3797** (pubblicata nella G.U. n. 184 del 10-08-2009);
6. **O.P.C.M. 29 settembre 2009, n. 3813** (pubblicata nella G.U. n. 231 del 05-10-2009);
7. **O.P.C.M. 16 ottobre 2009, n. 3817** (pubblicata nella G.U. n. 248 del 24-10-2009);
8. **O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832 sui veicoli danneggiati** (pubblicata nella G.U. n. 299 del 24-12-2009);
9. **O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857** (pubblicata nella G.U. n. 63 del 17-03-2010);
10. **O.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 3913** (pubblicata nella G.U. n. 1 del 03-01-2011);



11. **O.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 3923** (pubblicata nella G.U. n. 43 del 22-02-2011);
12. **O.P.C.M. 17 maggio 2011, n. 3940** (non pubblicata nella G.U.);
13. **O.P.C.M. 20 maggio 2011, n. 3942** (pubblicata nella G.U. n. 126 del 01-06-2011);
14. **O.P.C.M. 13 giugno 2011, n. 3945** (pubblicata nella G.U. n. 141 del 20-6-2011);
15. **O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4014** (pubblicata nella G.U. n. 82 del 06-04-2012);
16. **D.L. 22 giugno 2012, n. 83** (pubblicato nella G.U. n. 147 del 26-06-2012 - Suppl. Ordinario n. 129) convertito con modificazioni nella **L. 7 agosto 2012, n. 134** (pubblicata nel S.O. n. 171 alla G.U. 11-08-2012, n. 187);
17. **D.P.C.M. 10 ottobre 2012** (registrato alla Corte dei Conti il 26 novembre 2012 e comunicato su G.U. 301 del 28-12-2012);
18. **D.L. 26 aprile 2013, n. 43** (pubblicato nella G.U. n.97 del 26-04-2013) convertito con modificazioni nella **L. 24 giugno 2013, n. 71** (in G.U. n. 147 del 25.6.2013).

Nelle pagine seguenti si richiamano i soli articoli riguardanti la gestione rifiuti da crolli e demolizioni delle su elencate disposizioni che sono integralmente consultabili sul sito www.gazzettaufficiale.it

D.L. 28 aprile 2009, n. 39
convertito in Legge 24 giugno 2009, n. 77

Articolo 9

Stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni

I Comuni

**gestiscono le macerie
come RSU in regime di
deposito temporaneo**

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto sono classificati, ai sensi dell'Allegato D della parte IV del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, come **rifiuti urbani** con codice **CER 20.03.99** limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto presso le aree di **deposito temporaneo** individuate.

**sono considerati
produttori delle
macerie e ne
rendicontano la
gestione al
Commissario delegato**

2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei rifiuti, in deroga all'*articolo 183, comma 1, lettera b)*, del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, è **il comune** di origine dei rifiuti stessi, che comunica al Commissario delegato i dati relativi alle attività di raccolta, trasporto, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate e ne rendiconta i relativi oneri.

**ne dispongono la
rimozione ed il
trasporto**

3. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, **i comuni** dispongono la rimozione ed il trasporto dei materiali di cui al comma 1 presenti su aree pubbliche o private da parte di soggetti in possesso dei necessari titoli abilitativi, anche in deroga alle procedure di cui all'*articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, ed alle disposizioni sul prelievo ed il trasporto dei rifiuti pericolosi, con il concorso dell'**Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo** e delle **ASL** competenti per territorio, al fine di assicurare

**con il concorso di
A.R.T.A. e A.S.L.**

adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

**possono utilizzare
impianti mobili e di
recupero per la
gestione di tali rifiuti**

5. In deroga all'articolo 208, comma 15, ed all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **sono autorizzate** le attività degli impianti finalizzate alla gestione dei rifiuti di cui al comma 1, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

**Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
può definire le modalità
operative per la
gestione di tali rifiuti**

9. Con ordinanza del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, adottata ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, possono essere definite le modalità operative per la gestione dei rifiuti di cui al presente articolo.

**La Regione individua
le discariche per lo
smaltimento**

8. In deroga agli *articoli 182, comma 7, 191, 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni, nonché all'*articolo 8 del decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36*, e previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e delle volumetrie residue, da effettuarsi con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, **la Regione** provvede alla individuazione di siti di discarica finalizzati allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, adottando, sentito l'ISPRA, provvedimenti di adeguamento e completamento degli interventi di ripristino ambientale di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, anche successivamente all'eventuale utilizzo.

**L'ISPRA
fornisce il supporto
tecnico**

4. **L'ISPRA**, nell'ambito del consiglio federale presso di esso operante, assicura il coordinamento delle attività realizzate



dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente dell'Abruzzo ai sensi del presente articolo, nonché il necessario supporto tecnico-scientifico alla regione Abruzzo.

Ordinanza 13 maggio 2009, n. 3767
(G.U. n. 113 del 18-05-2009)

(testo integrato con le modifiche, riportate in grassetto corsivo, introdotte dalle Ordinanze n. 3771 del 19-05-2009, n. 3782 del 17-06-2009 e n. 3797 del 30-07-2009)

Art. 1.

I siti utilizzati per il deposito in fase di emergenza sono autorizzati fino al 19.01.2010 (termine prorogato fino al 18.05.2011 dal successivo comma 6bis)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 citata in premessa, gli attuali siti comunque individuati dai soggetti pubblici anche in deroga alla vigente normativa e presso i quali è depositato detto materiale, sono all'uopo autorizzati sino al termine di cui al comma 6. Le autorità sindacali determinano l'adozione di eventuali misure di carattere temporaneo al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e di tutela della salute pubblica e delle matrici ambientali.

l'individuazione siti di deposito temporaneo tramite verifiche tecniche speditive

2. Per le finalità di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, i comuni provvedono all'individuazione dei siti da adibire a ~~stoccaggio provvisorio~~ **deposito temporaneo** e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici **e privati** nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche già esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443.

la Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

3. Le attività degli impianti mobili di smaltimento o recupero all'interno dei siti di cui al ~~comma 1~~ **comma 2**, da porre in essere ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009 possono essere avviate previa presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità di cui alla parte II del decreto legislativo

del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, fatti salvi gli esiti della procedura di verifica.

Integrazione dei provvedimenti di iscrizione all'Albo

4. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, e limitatamente ai materiali di cui al ~~comma 1~~ **comma 2**, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali relativa ai rifiuti di cui ai CER del capitolo 17 dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni devono intendersi estesi anche alla raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti aventi codice CER 20 03 99.

Supporto della Provincia e dell'A.R.T.A. per l'individuazione dei siti di deposito

5. I comuni provvedono alle iniziative di cui al ~~comma 1~~ **comma 2** avvalendosi del supporto tecnico e operativo della Provincia di L'Aquila e scientifico dell'ARTA Abruzzo.

Deroga per la rimozione dei rifiuti abbandonati

6. In deroga alla legge regionale del 19 dicembre 2007, n. 45, i comuni procedono alla rimozione dei materiali di cui al comma 2 depositati nell'ambito degli interventi di emergenza nei giorni immediatamente successivi all'evento sismico entro ~~tre mesi~~ **otto mesi** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, disponendone il conferimento alle aree di cui al ~~comma 1~~ **comma 2**.

Deroga per la rimozione dei rifiuti abbandonati (18.05.2011)

6-bis. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimozione delle macerie e al ripristino dei siti di cui al comma 6.

Rendicontazione dei costi

7. I comuni rendicontano al commissario delegato i costi sostenuti per le attività di cui al presente articolo, al netto di eventuali ricavi da avvio a recupero dei materiali.



Art. 2

**Raccolta e
trasporto senza
formulario - F.I.R.**

5. Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 6 aprile 2009, agli operatori incaricati delle attività di raccolta, trasporto e ~~smaltimento~~ dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dall'evento sismico nonché dei rifiuti liquidi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 193, comma 4 del decreto legislativo n 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, e ~~possono svolgere le dette attività in deroga all'art. 189, comma 3, e 190 del citato decreto legislativo.~~

Ordinanza 19-05-2009, n. 3771
(G.U. n. 119 del 25-05-2009)

**Modifiche ed
integrazioni
all'O.P.C.M.
3767/2009**

Art. 10

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- all'art. 1, comma 2, le parole: «stoccaggio provvisorio» sono sostituite dalle parole «deposito temporaneo»;
- all'art. 1, commi 3, 4, 5 e 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 2»;
- all'art. 2, comma 1, le parole: «Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009», sono sostituite dalle seguenti «Limitatamente alle attività svolte nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009»;
- all'art. 2, comma 5, dopo le parole: «attività di raccolta, trasporto» sono soppresse le parole «e smaltimento» e dopo le parole «modifiche e integrazioni,» sono soppresse le parole «e possono svolgere le dette attività in deroga all'art. 189, comma 3, e 190 del citato decreto legislativo.».

Ordinanza 17-06-2009, n. 3782
(G.U. n. 145 del 25-06-2009)

**Integrazione
all'O.P.C.M.
3767/2009**

Art. 7

4. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, dopo le parole «edifici pubblici», sono aggiunte le parole «e privati».

Ordinanza 30-07-2009, n. 3797

(G.U. n. 184 del 10-08-2009)

(testo integrato con le modifiche, riportate in grassetto corsivo, introdotte dalle Ordinanze n. 3817 del 16-10-2009)

Articolo 10.

Deroga per la raccolta e trasporto dei rifiuti da parte dei VV.F., Forze Armate e Corpo Forestale dello Stato

1. Limitatamente ai territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pari data, le attività di rimozione, raccolta e trasporto dei rifiuti di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalle Forze Armate e dal Corpo Forestale dello Stato, sono autorizzate in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 19.

Interventi sostitutivi del Commissario Delegato

1. Per le finalità di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato può provvedere, in sostituzione dei comuni che non abbiano tempestivamente adottato i provvedimenti di attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, alla individuazione dei siti da adibire a deposito temporaneo, **o stoccaggio provvisorio**, e selezione dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma, previa verifica tecnica speditiva della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, anche avvalendosi delle verifiche tecniche già esperite ed, ove necessario, in deroga al regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1443. Il Commissario delegato provvede altresì, laddove necessario,

all'adozione in termini di somma urgenza dei relativi provvedimenti di occupazione temporanea ovvero di requisizione, nonché alla realizzazione delle opere necessarie per l'allestimento dei siti ***ivi comprese le occorrenti opere viarie***, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario può avvalersi del Genio Militare, Agenzia del Territorio e Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche

2. Per le attività di cui al presente articolo il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del Genio militare dell'esercito, dell'Agenzia del territorio e del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, che possono procedere con le deroghe previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al comma 1. All'attuazione della presente disposizione si fa fronte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Proroga per la rimozione dei rifiuti abbandonati

3. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi».

Deroga al deposito temporaneo

4. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede in deroga a quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Affidamento gestione da parte del Comune di L'Aquila

5. In relazione alle attività previste dall'art. 9, comma 2, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il comune di L'Aquila è autorizzato ad affidare, in termini di somma urgenza, i servizi relativi alla raccolta, trasporto, raggruppamento per categorie omogenee di rifiuti e loro caratterizzazione, nonché quello relativo all'avvio degli stessi alle attività di recupero e smaltimento, alla Società ASM S.p.A. Aquilana Società Multiservizi, in deroga a quanto previsto dall'art. 23-bis del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero, qualora necessario, ad altre imprese selezionate mediante la procedura prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare alla Società ASM S.p.A., a titolo di anticipazione sulle somme dovute per lo svolgimento del servizio, la somma massima di € 3.000.000,00, soggetta ad analitica rendicontazione.

7. Con successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base delle effettive necessità, sarà disposto il residuo finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

8. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico dei fondi previsti dall'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

**Trasporto da parte
delle Forze armate e
dei VV.F.**

9. In deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le Forze armate e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono autorizzati ad effettuare le operazioni di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, presso i siti di deposito temporaneo di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

Ordinanza 29-09-2009, n. 3813

(G.U. n. 231 del 05-10-2009)

(testo integrato con le modifiche, riportate in grassetto corsivo, introdotte dall'Ordinanza n. 3857 del 10-03-2010)

Articolo 3.

Deroga per gli impianti di recupero rifiuti inerti nelle cave

1. In deroga all'art. 51, comma 1, della legge della regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45, gli impianti per il recupero dei rifiuti inerti possono essere realizzati anche ***nelle cave dismesse e*** nelle aree autorizzate per le attività estrattive nella regione Abruzzo. Per tali impianti esistenti i termini di cui agli articoli 16, comma 2, e 19, comma 2, della legge regionale 24 novembre 2008, n. 17 sono prorogati di otto mesi.

Deroga sulla tempistica per gli impianti di recupero rifiuti

2. In deroga alle tempistiche di cui all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti inerti negli impianti ubicati nella regione Abruzzo, per i quali è presentata comunicazione di inizio attività, può essere intrapreso contestualmente alla presentazione di tale comunicazione.

Deroga sulla V.A. per gli impianti di recupero rifiuti

3. Agli impianti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3767/2009 e successive modificazioni, in tema di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Ordinanza 16-10-2009, n. 3817
(G.U. n. 248 del 24-10-2009)

Articolo 10.

**Modifiche ed
integrazioni
all'O.P.C.M.
3797/2009**

1. All'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797, dopo le parole: «deposito temporaneo» sono aggiunte le seguenti: «, o stoccaggio provvisorio,». Al medesimo comma, dopo le parole: «allestimento dei siti» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le occorrenti opere viarie».

**Autorizzazione al
Commissario per
deroga all'art. 208
del D.Lgs.
152/2006**

2. Ferme restando le deroghe già previste alla vigente normativa, in relazione agli interventi previsti dall'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797 il Commissario delegato è altresì autorizzato a derogare all'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Agli interventi previsti dal presente articolo si procede con i poteri e le procedure, in quanto applicabili, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3760 e successive modifiche ed integrazioni.

Ordinanza 22-12-2009, n. 3832
(G.U. n. 299 del 24-12-2009)

Articolo 10

Rimozione veicoli

1. Per consentire con la massima urgenza la rimozione e lo smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, già censiti dall'Automobile Club dell'Aquila, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con il medesimo ente.

2. I veicoli censiti, per i quali non è stata rilasciata dai proprietari entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, espressa volontà al rientro in possesso, saranno considerati «veicoli abbandonati» ai sensi e per gli effetti del regolamento del Ministero dell'interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, l'Automobile Club dell'Aquila provvede alla rimozione ed allo smaltimento dei veicoli di cui al comma 1 nonché al rimborso delle spese già sostenute dai soggetti che hanno provveduto autonomamente alla rimozione, allo smaltimento ed alla radiazione dei veicoli di proprietà distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, nel limite massimo di 250 euro.

4. Per le finalità di cui al comma 1, all'Automobile Club dell'Aquila è attribuita per i veicoli censiti anche se mancanti di parte o tutta la documentazione, come targhe, carta di circolazione e certificato di proprietà, la competenza per la presentazione della formalità di richiesta di radiazione ai pubblici registri – Ufficio PRA e Motorizzazione civile - sulla base di un elenco analitico predisposto a seguito del censimento.

5. L'annotazione della radiazione avrà efficacia dal 6 aprile 2009.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 80.000,00 si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

**Ordinanza 10 marzo 2010, n. 3857
(G.U. n. 63 del 17-3-2010)**

Articolo 13

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, dopo le parole: «possono essere realizzate anche», sono aggiunte le seguenti parole: «nelle cave dismesse e».

**Raccolta e trasporto
rifiuti classificati
200399 da parte di
imprese incaricate
della demolizione
(comma abrogato
dall'art. 1, comma 2,
dell'O.P.C.M.
3942/2011 poi
ripristinato dall'art. 10,
comma 1 dell'O.P.C.M.
3945/2011)**

2. Le imprese incaricate delle attività di demolizione a seguito di ordinanze sindacali, iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono effettuare il trasporto dei rifiuti, provenienti dalle demolizioni stesse, classificati con CER 20 03 99, sino ai siti di stoccaggio provvisorio di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Conferimento di
rifiuti inerti da
privati cittadini al
gestore del
servizio pubblico**

3. Le utenze domestiche produttrici di rifiuti derivanti dalle ristrutturazioni immobiliari degli edifici classificati in categoria «A» possono conferire i citati materiali al soggetto che gestisce il Servizio pubblico entro il limite quantitativo di 1.000 chilogrammi o 1.000 litri, in deroga a quanto disposto dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela ambientale, anche attraverso meccanismi di tracciabilità, i contributi dovuti per gli edifici classificati in categoria «A» sono corrisposti ai proprietari degli immobili previa presentazione di adeguata certificazione, rilasciata dal gestore del servizio pubblico, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti prodotti al servizio pubblico locale.

**Rimozione rifiuti
depositati in
emergenza**

4. Dopo il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimozione delle macerie e al ripristino dei siti di cui al comma 6».

**Interventi del
Commissario**

5. Al fine di accelerare la rimozione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché di quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, il Commissario delegato provvede:

- a) ad individuare i siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, ivi compresi quelli di cui quelli all'art. 19, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009;
- b) a progettare, realizzare, autorizzare e affidare la gestione, delle attività nei siti di cui al punto precedente nonché gli impianti di selezione, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti suddetti.

**V.I.A. per deposito
preliminare e
discarica**

6. Il Commissario delegato, attesa l'urgenza di attivare i siti da destinare a deposito preliminare e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, del ricorso alla procedura di cui all'art. 2, comma 3, della direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti dei predetti impianti ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.

7. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 6 avvalendosi dei competenti uffici regionali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo destinate nel bilancio regionale, che mettono a

disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui è stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilità ambientale redatta secondo i criteri dell'allegato IV della direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall'avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione è rimessa al presidente della regione Abruzzo, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all'avvio della procedura sono avviati i lavori per l'attivazione dei siti, mentre l'autorizzazione all'esercizio degli impianti è subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.

8. Per l'adozione di tutte le iniziative di cui al presente articolo, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento, a favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato.

9. Per l'attuazione delle attività previste dal presente articolo è destinato al Commissario delegato un importo massimo di euro 30.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Ordinanza 22 dicembre 2010, n. 3913
(G.U. n. 1 del 03-01-2011)

**Terre e rocce da
scavo Progetti
C.A.S.E., MAP e
MUSP**

Articolo 1

1. Nella vigenza dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, i tempi di deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo, che presentino i necessari requisiti merceologici e di qualità ambientale, prodotte nel corso della realizzazione delle opere dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP sono stabiliti in tre anni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Al fine di garantire il riuso delle terre e rocce da scavo di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza varianti progettuali alle predette opere, finalizzate alla definizione e all'approvazione di specifici progetti di riuso delle terre e rocce da scavo, secondo le modalità stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni, salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Ordinanza 18 febbraio 2011, n. 3923
(G.U. n. 43 del 22-02-2011)

(testo come sostituito nei primi 4 articoli dall'Ordinanza n. 4014 del
23 marzo 2012)

Articolo 1

**Macerie derivanti
da interventi edilizi
effettuati su
incarico della
pubblica
amministrazione**

1. I materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti nonché da interventi edilizi, comunque denominati, effettuati su incarico della pubblica amministrazione in conseguenza dell'evento sismico del 6 aprile 2009, sono gestiti dai comuni d'intesa con il Soggetto attuatore di cui all'art. 2. Le pubbliche amministrazioni, nell'affidare i lavori, dispongono affinché i soggetti incaricati effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare tali materiali in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER per l'avvio, secondo le disposizioni impartite dai comuni d'intesa con il Soggetto attuatore, ai siti di deposito temporaneo e selezione individuati dai comuni stessi ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009 e seguenti modificazioni e integrazioni oppure agli impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati o presso le aree pubbliche di cui al comma 3.

**Macerie
classificate con il
CER 20 03 99**

2. I materiali di cui al comma 1 che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 200399 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i siti di deposito temporaneo o stoccaggio e sono avviati ai siti di deposito temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 13 maggio 2009 e seguenti modificazioni e integrazioni, per le operazioni necessarie alla loro corretta gestione.

**Aree pubbliche per
il conferimento
delle macerie**

3. I comuni, per ottimizzare la raccolta dei materiali di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzati ad individuare ed allestire, con posizionamento di contenitori divisi per materiale omogeneo, per tutta la durata dello stato di emergenza, aree pubbliche per il loro conferimento da parte dei soggetti incaricati dei lavori. Per l'individuazione di tali aree i comuni procedono d'intesa con il Soggetto attuatore di cui all'art. 2 e si avvalgono del supporto dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale dell'Abruzzo (ARTA) e della ASL competente per territorio, al fine di assicurare adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

**Deroga ai limiti
temporali e
quantitativi per i
depositi
temporanei
"pubblici"**

4. I depositi temporanei e le aree di cui al comma 3 per la raccolta dei materiali di cui ai commi 1 e 2, possono permanere fino al termine delle necessità e non oltre il termine dello stato emergenziale, in deroga ai limiti temporali e quantitativi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e seguenti modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo dell'ARTA e della ASL locale di verificare periodicamente la persistenza delle adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

**Macerie derivanti
da interventi edilizi
non effettuati su
incarico della
pubblica
amministrazione**

5. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni, sono obbligati ad eseguire raccolta e demolizioni selettive al fine di raggruppare i rifiuti per categorie omogenee in appositi contenitori, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, per il successivo avvio ad impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, avvalendosi di soggetti abilitati alle relative attività di trasporto ai sensi della vigente normativa sulla gestione rifiuti. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente comma, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal Commissario delegato, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei

**Obbligo di
comunicazione dei
rifiuti movimentati**

relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

**Rifiuti
e
Materiali non
costituenti rifiuto**

6. Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito temporaneo e/o stoccaggio individuati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo le procedure in esso indicate. Nell'ambito dei materiali di cui al presente comma, non costituiscono rifiuto i beni d'interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni. I comuni, di intesa con il Soggetto attuatore, individuano e predispongono, eventualmente in forma associata, aree di deposito dei materiali di cui al presente comma che non costituiscono rifiuto.

**Trasporto dei
rifiuti da interventi
"pubblici"**

7. Il trasporto dei materiali di cui al comma 2, nonché dei rifiuti inerti derivanti dal conferimento differenziato alle aree pubbliche di cui al comma 3 e da avviare ai siti di deposito temporaneo e/o di stoccaggio individuati dai comuni, è operato, fino al completo impegno delle risorse rese disponibili, a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e della A.S.M. S.p.A.. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 193 e 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Tali soggetti sono altresì autorizzati, in deroga alle medesime disposizioni normative, al trasporto dei rifiuti raggruppati per

categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati. Il Centro di Coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Trasporto terre e rocce da scavo

8. I Vigili del Fuoco e le Forze Armate sono autorizzati al trasporto delle terre e rocce da scavo derivanti dall'attuazione dei Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP, nonché di quelle prodotte nell'ambito degli interventi di ricostruzione nei Comuni del cratere individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009.

9. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzato a proseguire le attività di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3950 del 30 giugno 2011, secondo le modalità ed alle condizioni individuate nello stesso articolo, con struttura operativa e turni definiti sulla base delle necessità individuate dal Soggetto attuatore e della conseguente pianificazione predisposta dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per l'Abruzzo; i relativi costi, previa autorizzazione del Soggetto attuatore, sono a valere sui fondi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

10. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate e l'A.S.M. S.p.a. sono autorizzati, in deroga all'art. 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'utilizzo di autoveicoli diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198.

Articolo 2

Organizzazione della gestione rifiuti da parte del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, può operare in via sostitutiva in materia di organizzazione e gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con decreti del Commissario

**Comitato di
indirizzo**

**Piano di gestione
delle macerie**

**Interventi del
Commissario
delegato per il
tramite del
Soggetto attuatore**

Soggetto attuatore

delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. È istituito un comitato di indirizzo composto dal Sindaco de L'Aquila in qualità di Presidente e dagli altri Sindaci rappresentanti delle aree omogenee. Il comitato, di intesa con il Soggetto attuatore e sulla base di progetti, piani e proposte presentati dai comuni, predispone ed approva il piano di gestione delle macerie, delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti non urbani. Il comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti operano a titolo gratuito e ad essi non spetta alcun compenso o rimborso spese.

2. Il Commissario delegato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, per il tramite del Soggetto attuatore:

a) dispone quanto necessario per assicurare il monitoraggio, anche sulla base delle informazioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto-legge n. 39/2009, ed il coordinamento complessivo delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009;

b) può operare in via sostitutiva, su richiesta motivata del Sindaco o in caso di sua accertata inadempienza, in ordine alla organizzazione delle attività della medesima materia;

c) attua il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione di cui all'art. 1, individuando i siti e gli impianti idonei alla gestione di tali rifiuti.

3. Il Soggetto attuatore, nominato dal Commissario delegato, si avvale di tecnici e funzionari, anche a tempo parziale, fino ad un massimo di cinque unità complessive, provenienti da pubbliche amministrazioni, poste in posizione di comando o di distacco previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei

termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge n. 127 del 15 maggio 1997. Al Soggetto attuatore ed alle unità di cui si avvale si applica quanto previsto all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, rispetto al luogo di residenza, nei limiti di spesa previsti dall'art. 3, comma 1, della presente ordinanza. Il Soggetto attuatore, inoltre, si avvale:

a. - di A.S.M. s.p.a., che, anche in deroga alla normativa vigente:

a1. può effettuare anche nel territorio degli altri comuni di cui al comma 1 la gestione dei siti di stoccaggio, trattamento e smaltimento, raccolta e cernita dei rifiuti di cui all'art. 1 ed il loro smaltimento, recupero e/o riutilizzo;

a2. assicura la gestione del sito di Pontignone a vantaggio dei comuni di cui al comma 1, nonché la vigilanza sull'attività di conferimento differenziato presso i cantieri; per detta finalità ed in relazione agli obiettivi assegnati, A.S.M. s.p.a. potrà procedere all'acquisizione di personale, secondo le modalità di legge, a valere sui fondi di cui all'art. 3, sulla base di pianificazione dei lavori e verifica dei vantaggi economici in relazione agli obiettivi prefissati, previa autorizzazione del Soggetto attuatore. I termini fissati dalla normativa per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono prorogati per la durata dello stato di emergenza per i territori dei comuni di cui al comma 1, i quali, tramite il Soggetto attuatore e previo accordo con il comune dell'Aquila, possono avvalersi di A.S.M. s.p.a. per l'erogazione dei servizi eserciti dalla stessa società ai sensi della presente ordinanza. Sui predetti servizi A.S.M. s.p.a. rendiconta contestualmente al Soggetto attuatore ed al comune competente per territorio;

b. - di ARTA, ASL e, per le competenze di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo e della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo, per le attività di vigilanza e la corretta gestione; per dette finalità, sulla base di pianificazione dei lavori e verifica dei

vantaggi economici in relazione degli obiettivi prefissati, previa autorizzazione del Soggetto attuatore e comunque nei limiti delle risorse di cui all'art. 3 della presente ordinanza, sono consentiti ai medesimi enti, anche in deroga all'art. 9, comma 2-bis ed all'art. 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'effettuazione di ore di straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite e l'acquisizione di beni strumentali a noleggio o in acquisto se più conveniente.

c. - di SOGESID s.p.a., per le attività di valutazione, studio e progettazione delle infrastrutture e della logistica occorrente e per il reimpiego del materiale recuperato nella realizzazione di opere, ai sensi della Convenzione stipulata in data 12 novembre 2010;

d. - della Struttura di missione di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 per le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute necessarie al generale perseguimento delle finalità dell'art. 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

e. - dell'Università degli Studi dell'Aquila per le valutazioni e le prove tecniche attinenti alle frazioni merceologiche valorizzabili derivanti dalla gestione dei rifiuti di cui all'art. 1;

f. - degli Uffici regionali e provinciali per l'espletamento delle attività connesse con la gestione dei rifiuti; a tal fine il Servizio Gestione Rifiuti della Regione è autorizzato a prolungare l'impiego di personale a contratto continuativo e coordinato nei limiti delle necessità già determinate, sulla base di pianificazione dei lavori e verifica dei vantaggi economici in relazione degli obiettivi prefissati, previa autorizzazione del Soggetto attuatore;

g. - della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale per le attività assegnate.

**Protocollo d'intesa
per cava ex Teges**

4. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore, attua gli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2

dicembre 2010, concernente le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone - Paganica comune dell'Aquila. A tal fine il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato fino al termine dello stato di emergenza.

V.I.A.

5. Per i progetti di interventi e di opere di cui al comma 4, di cui al decreto n. 49 del 14 marzo 2011 del Commissario delegato e per quelli di pubblico interesse necessari al generale perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, i termini per l'acquisizione della valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà. Detti termini hanno carattere essenziale e perentorio in deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

**Ulteriori
competenze del
Commissario
delegato**

6. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore:

a. acquisisce, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n.163/2006, mezzi idonei alle attività di rimozione e trasporto delle macerie, da assegnare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze armate;

b. progetta, realizza e autorizza in via definitiva centri di raccolta, prioritariamente presso le aree di cui al comma 2, lettera a, del presente articolo, già utilizzate dai comuni per la raccolta separata dei rifiuti di cui all'art. 1 nonché, se ritenuto necessario, presso altre aree individuate sentiti i comuni competenti per territorio;

c. progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e sentiti i comuni competenti per territorio, siti di smaltimento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle frazioni merceologiche di cui all'art. 1, impianti di trattamento degli stessi nonché opere di recupero ambientale tramite l'utilizzo di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi che, a seguito di trattamento, anche attraverso miscelazione con altri rifiuti non pericolosi, ivi compresi terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito di cui al precedente art. 1, comma 8, o materiali

non aventi proprietà diverse ai sensi dell'art. 181, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presentino livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d'uso dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

d. predispone bandi di gara finalizzati all'avvio a recupero delle frazioni merceologiche che, a seguito di valutazioni qualitative e quantitative, non sono destinabili a recupero ambientale;

e. incentiva il riutilizzo dei manufatti aventi valore storico, artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico e ambientale, mediante la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici italiani ed esteri, enti di ricerca e università, organizzazioni di volontariato e senza fini di lucro.

7. Il Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore, attiva processi di consultazione in materia di localizzazione e realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 1 e in materia di individuazione e attuazione degli interventi di recupero ambientale, ispirandosi ai processi di Agenda 21 locale.

8. Il Commissario delegato, sulla base delle relazioni predisposte dal Soggetto attuatore, informa periodicamente la popolazione interessata sullo svolgimento delle attività di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche avvalendosi di strumenti di comunicazione multimediale.".

Articolo 3

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, fino ad un massimo di euro 20.110.141,34, di cui euro 72.000,00 per compenso

annuo per il Soggetto attuatore, euro 300.000,00 per il trattamento economico delle 5 unità di cui all'art. 2, comma 3, euro 6.766.680,00 destinati all'impiego annuo del personale e dei mezzi e attrezzature del Dipartimento dei Vigili del fuoco nonché per l'acquisto dei previsti automezzi, si provvede con le risorse di cui all'art. 14, comma 1 del decreto-legge n. 39/2009.

2. Le economie derivanti dal parziale impiego di risorse assegnate con precedenti ordinanze possono essere impiegate per le medesime finalità di cui al comma 1 fino al completamento delle esigenze.

Articolo 4

**Gestione rifiuti
inerti recuperati da
parte del
Provveditorato
Interregionale alle
OO.PP.**

1. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni nel territorio della regione Abruzzo vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera c, della presente ordinanza, nonché le terre e rocce da scavo, secondo la normativa vigente, derivanti dai Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP. Per tali finalità, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna, indica al Soggetto attuatore le necessità di materiali da predisporre e le relative caratteristiche.

**Obbligo di impiego
degli aggregati
riciclati per le
amministrazioni
pubbliche**

2. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere nella regione Abruzzo che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate ad impiegare i materiali di cui al comma 1 e a richiedere al Provveditore il relativo quantitativo occorrente.

3. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti che abbiano caratteristiche



**Cessazione della
qualifica di rifiuto
per gli aggregati
riciclati**

conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato cessano dalla qualifica di rifiuto. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare.

Articolo 5

1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità la gestione delle emergenze in atto sul territorio, di competenza della Prefettura dell'Aquila, il termine previsto all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009 è prorogato al 31 dicembre 2011, per tre unità di personale e con oneri a carico del Fondo della protezione civile.

Ordinanza 17 maggio 2011, n. 3940
(non pubblicata nella G.U.)

**Ordinanza
abrogata dall'art.
1, comma 2,
dell'O.P.C.M.
3942/2011.**

Articolo 1

1. ~~Nelle more dell'avvio delle operazioni di trasporto delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni degli edifici pubblici e privati danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011.~~

Ordinanza 20 maggio 2011, n. 3942
(G.U. n. 126 del 01-06-2011)

(testo integrato con le modifiche, riportate in grassetto corsivo, introdotte dall'Ordinanza n. 3945 del 13-06-2011)

Articolo 1

**Disposizione
transitoria
concernente il
trasporto**

1. Nelle more dell'avvio delle operazioni di trasporto delle macerie derivanti dai crolli, dalle demolizioni e dalla ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, le imprese incaricate, iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, possono effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni stesse di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, sino ai siti di stoccaggio provvisorio di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011. **autorizzati.**

Abrogazione

2. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3940 del 17 maggio 2011 e il comma 2 dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10.3.2010 sono abrogati. **è abrogata.**

O.P.C.M. 13 giugno 2011, n. 3945
(G.U. n. 141 del 20-6-2011)

Articolo 9

1. All'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, la parola: «opera» è sostituita dalle seguenti: «può operare» e sono abrogate le seguenti parole: «e sentito il comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 2».

2. All'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Commissario delegato elabora il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo di cui al comma 1 nell'ambito di un comitato di cui fanno parte il Sindaco dell'Aquila, in qualità di Presidente, e gli altri Sindaci rappresentanti delle aree omogenee. Il comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.».

Articolo 10

1. All'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3942 del 20 maggio 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole da: «provvisorio» a: «18 febbraio 2011.» sono abrogate;
- b) al comma 1, dopo la parola: «stoccaggio» è aggiunta, in fine, la seguente parola: «autorizzati.»;
- c) al comma 2, le parole da: «e il comma 2» fino alla fine del periodo sono abrogate;
- d) al comma 2, dopo le parole: «17 maggio 2011» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « è abrogata.».

2. L'attuazione di tale articolo non comporta ulteriori oneri a carico dell'erario.

Ordinanza 23 marzo 2012, n. 4014 (GU n. 82 del 6-4-2012)

Articolo 1

1. *sostituisce l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011.*

2. Il Commissario delegato entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza dispone, con proprio provvedimento, le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, come sostituito dal comma 1.

Articolo 2

1. *sostituisce l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011*

Articolo 3

1. *sostituisce l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011*

Articolo 4

1. *sostituisce l'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011*

Articolo 5

1. Al fine di velocizzare il processo di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, i Sindaci dei comuni cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, nella qualità e con i poteri di soggetti attuatori del Commissario Delegato alla ricostruzione ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 dell'1 maggio 2009, provvedono in termini di somma urgenza alla

**Realizzazione siti
temporanei per
gestione macerie**

progettazione e realizzazione nei relativi comuni di siti temporanei da destinare a deposito, stoccaggio, selezione e lavorazione delle macerie. I predetti siti, previo accordo tra gli enti locali interessati anche in ordine al ristoro economico spettante al comune realizzatore del sito e con il coordinamento del Soggetto attuatore delle macerie, di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, sono destinati al ricevimento di tutte le macerie site o prodotte dall'attività di ricostruzione dei medesimi comuni.

2. I Sindaci di cui al comma 1, d'intesa con il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo e con il Soggetto attuatore delle macerie, provvedono, mediante apposita progettazione, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei siti di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche. Non si applicano gli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

3. L'approvazione delle localizzazioni di cui al comma 2, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione. In deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e ad ogni altro avente diritto o interessato da essa previste, il Sindaco dà notizia della avvenuta localizzazione e conseguente variante mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento di localizzazione decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale. Non si applica l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

4. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del progetto di cui al comma 2, il sindaco provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del comune o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Sindaco, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009.

5. Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non sono ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

6. L'affidamento degli interventi avviene entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza e con le modalità di cui all'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83
(G.U. n. 147 del 26-06-2012 - Suppl. Ordinario n. 129)
convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134
(S.O. n. 171 alla G.U. 11/08/2012, n. 187)

Art. 67-bis.

**Chiusura dello
stato di emergenza**

1. **Lo stato di emergenza** dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14 dicembre 2011, **cessa il 31 agosto 2012.**

Art. 67-ter.

**Gestione ordinaria
della ricostruzione**

1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila.

Art. 67-quinquies.

**Disposizioni
transitorie e finali**

...

2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, **restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri**



emanate in attuazione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, **che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità.**

...

D.P.C.M. 10 ottobre 2012

(registrato alla Corte dei Conti il 26 novembre 2012 e
comunicato su G.U. 301 del 28.12.2012)

Articolo 2
(Gestione delle macerie)

**Trasferimento
delle attrezzature**

1. Le attrezzature necessarie per la rimozione delle macerie poste nella disponibilità del Soggetto Attuatore delle macerie di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e s.m.i. sono trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Esercito ed all'ASM, secondo quanto stabilito dall'intesa tra questi ultimi ed il soggetto subentrante nella gestione delle macerie, previo inventario delle attrezzature medesime.

Soggetto attuatore

2. L'ing. Giuseppe Romano, Dirigente Generale del Corpo dei Vigili del Fuoco, già Soggetto Attuatore ex art. 2, comma 2, della OPCM 3923 del 18 febbraio 2011, previa intesa con la Regione Abruzzo e gli Uffici Speciali per la ricostruzione, continua a svolgere le attività previste dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia sino alla data del 31 dicembre 2012.

**Intese per
l'individuazione
delle competenze**

3. Entro la stessa data, anche attraverso apposite intese tra gli enti di cui al comma precedente e gli altri eventualmente interessati, vengono individuati le competenze e gli uffici ordinari per le relative attività.

**Efficacia della
OPCM 4014/2012**

4. La OPCM 4014 del 23 marzo 2012 resta efficace ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-quinquies del decreto-legge n. 83 del 2012.

D.L. 26 aprile 2013, n. 43

(G.U. n.97 del 26-4-2013)

convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013, n. 71

(G.U. n. 147 del 25.6.2013)

Articolo 8

(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)

Raccolta e trasporto di macerie derivanti da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione

1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

Accordi per la raccolta e trasporto di macerie derivanti da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

**Demolizioni
immobili del
patrimonio
pubblico**

3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**CER 200399 per la
raccolta e
trasporto di
macerie
"pubbliche"**

4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice **CER 200399**. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

5-bis. Le disponibilità di cui all'articolo I del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000,00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio".

7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare



riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "per la gestione dell'ordine pubblico", nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.